

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 354 Rimessione al primo giudice.

Fuori dei casi previsti nell'[articolo precedente](#), il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'[articolo 161](#) secondo comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'[articolo 308](#).

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'[articolo 353](#).

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'[articolo 356](#).